



COMUNE DI ERICE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 9° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE N. 309 DEL 15/07/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CENTRO STORICO DI ERICE CAPOLUOGO E DELLE AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO NELLA Z.T.L. – MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 187 DELL'1.6.2024

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, prima con Deliberazione n.113 del 24.04.2017, sostituita dalla Deliberazione n. 114 del 28.5.2024, ha istituito una Z.T.L. nel Centro Storico di Erice, dividendola in due zone, una denominata "verde" e una più interna denominata "rossa", allo scopo di limitare la circolazione e sosta veicolare per promuovere una nuova concezione della fruizione della città, riducendo l'inquinamento acustico ed atmosferico e tutelando, contestualmente, la mobilità delle utenze deboli, quali disabili, bambini, anziani, pedoni, etc;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 12.7.2024, con la quale sono state ridefinite le modalità di accesso alla Z.T.L., rimandando all'adozione di apposite Ordinanze Dirigenziali la determinazione dei divieti, obblighi e limitazioni derivanti dall'attuazione delle direttive in essa contenute, nonché l'emanazione di nuove disposizioni in ordine al rilascio dei permessi per l'accesso alle Z.T.L.;

RICHIAMATA l'Ordinanza Dirigenziale n. 187 dell'1.6.2024, che dava esecuzione alle direttive impartite con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114;

RITENUTO di dover modificare la citata Ordinanza Dirigenziale n. 187 dell'1.6.2024, al fine di conformarla alle direttive impartite con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 12.7.2024;

VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 207 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

1. Definire **ZTL "rossa"** la porzione del Centro Storico di Erice, contraddistinta dal colore rosso nella planimetria allegata alla presente proposta, delimitata dalle seguenti vie e piazze: Via Vittorio Emanuele, Vicolo Toscano, Piazza Madrice, Piazza della Loggia, Via Guarrasi, Via Garibaldi, Via San Domenico, Via San Cataldo (tratto compreso tra Via San Domenico e Via Butera), Via Butera, Piazza San Domenico, Via Guarnotti, Via A. degli Abbati (esclusa), Piazzetta Adragna (esclusa), Via G. Salerno (esclusa).
2. Definire **ZTL "verde"** la porzione del Centro Storico di Erice, contraddistinta dal colore verde nella planimetria allegata alla presente proposta, delimitata dalle seguenti vie e piazze: Viale Conte Pepoli (escluso), Via Badalucco (esclusa), Via San Francesco (esclusa, limitatamente al tratto compreso tra Via Badalucco e Via Gervasi), Via Gervasi (esclusa), Via Dott. Cusenza (esclusa), Viale Nunzio Nasi (escluso), Piazzetta del Carmine (esclusa), Via Rabatà (esclusa), Piazza Madrice (esclusa), Piazza Grammatico.
3. Nella **ZTL "rossa"** è interdetta la circolazione e la sosta a qualsiasi veicolo, eccetto i veicoli muniti di apposito titolo autorizzativo ("Pass"). L'accesso è consentito ai veicoli muniti di "Pass" e a quelli per la raccolta dei rifiuti per tutto l'anno senza limitazioni orarie, ad eccezione del periodo compreso tra il **15 luglio** e il **15 settembre**, in cui l'accesso è consentito esclusivamente dalle ore **02,00** alle ore **11,00**.



COMUNE DI ERICE

4. Nella **ZTL “verde”** è interdetta la circolazione e la sosta a qualsiasi veicolo, eccetto i veicoli muniti di apposito titolo autorizzativo (“Pass”). L’accesso è consentito ai veicoli muniti di “Pass” ed a quelli per la raccolta dei rifiuti **per tutto l’anno senza limitazioni orarie**.

1. L’accesso alle **ZTL “rossa” e ZTL “verde”** è altresì consentito, **senza limitazioni orarie**, alle seguenti categorie:

- a. Veicoli **in servizio d’emergenza** delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, della Protezione Civile, Ambulanze;
- b. Veicoli nella disponibilità del Sindaco del Comune, del Presidente del Consiglio Comunale, del Vice Sindaco del Comune, dell’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacoli, del Vicario Foraneo dell’Agroericino, del Dirigente del Settore VII – Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico, **esclusivamente durante l’espletamento delle loro funzioni**; tali veicoli possono, altresì, sostare ovunque nella **ZTL “verde”**, compresi gli stalli riservati ai residenti, purché non creino intralcio alla circolazione;
- c. Veicoli a servizio delle persone disabili;
- d. Taxi e Veicoli N.C.C.;
- e. Veicoli di servizio delle strutture ricettive, per il solo trasporto di turisti nella **ZTL “verde”**;
- f. Veicoli di medici in visita domiciliare d’emergenza (l’accesso è consentito mediante l’esposizione del contrassegno indicante visita domiciliare);
- g. Veicoli a servizio di artigiani riparatori (idraulici, elettricisti, autobotti per il trasporto acqua, auto-spurgo, etc), **esclusivamente per eccezionali necessità**, il cui differimento potrebbe causare inconvenienti igienico – sanitari o pericoli per la pubblica incolumità. L’accesso **dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando della Polizia Municipale**, cui va inoltrata tempestiva richiesta chiamando il Centralino al numero **0923502200** o, in caso di mancata risposta, al numero di emergenza **3385405345**. In caso di mancata risposta anche al numero di emergenza, l’autorizzazione si intenderà automaticamente concessa inviando una e-mail a polizia.municipale@pec.comune.ericetp.it, ovvero un **SMS** o un messaggio **WhatsApp** al numero di emergenza, specificando il numero di targa del veicolo per cui si richiede l’autorizzazione e il motivo e luogo dell’intervento. Le motivazioni dell’intervento dovranno essere esplicitate adeguatamente sul parabrezza dell’auto utilizzata per l’intervento.
- h. Veicoli autorizzati direttamente dall’Autorità comunale per manifestazioni, matrimoni, riprese cinematografiche, etc, di cui sia stato preventivamente informato il Comando di Polizia Municipale;
- i. Veicoli con a bordo utenti che **presentino evidenti e/o documentate indifferibili esigenze contingenti**;
- j. In via sperimentale, veicoli di **residenti nelle vie Generale Salerno e Albertina degli Abati**.

2. La **sosta è riservata**, all’interno della **ZTL “verde”**, **senza limitazioni orarie**, ai residenti muniti di apposito “Pass” contrassegnato dal simbolo **R/S (Residenti/Sosta)**, nelle seguenti aree loro assegnate, in ragione di una vettura per nucleo familiare:

- Slargo via Leone: n.4 posti auto;
- Via Chiamonte: n. 4 posti auto, così distinti:
 - dopo via Calatafimi n.2 posti auto;
 - dopo il civ.13 n. 2 posti auto;
- Via Pilazza: n. 4 posti auto, così distinti:
 - di fronte il civ.15 n.1 posti auto;
 - dopo il civ.36 n.3 posti auto;
- Via Apolline: di fronte il civ. 10 n. 6 posti auto;
- Slargo Barone: n.3 posti auto;
- Via Sales: n. 4 posti auto, così distinti:
 - dal civ.16 al civico 18 n.3 posti auto;
 - largo Sales n.1 posti auto;
- Via Rabatà: n.30 posti auto;
- Piazzetta Adragna: n.2 posti auto.

La **sosta è altresì riservata**, sempre all’interno della **ZTL “verde”** e **senza limitazioni orarie**, a veicoli a servizio dell’Amministrazione Comunale, nelle seguenti aree:

- Via Carvini, di fronte P. Sales: n. 2 posti;



COMUNE DI ERICE

- Via Apollinis: n. 1 posti;
3. La sosta è riservata, al di fuori della ZTL “verde” e nel solo periodo di vigenza degli stalli a pagamento, ai residenti muniti di apposito “Pass” contrassegnato dal simbolo R/S (Residenti/Sosta) ovvero ai proprietari di immobili non residenti muniti di apposito “Pass” contrassegnato dal simbolo PI/S (Proprietari di Immobili/Sosta), nelle seguenti aree loro assegnate, in ragione di una vettura per nucleo familiare:
- Via San Francesco dalla via Badalucco alla via Leone lato sud: n. 11 posti auto per i residenti,
 - Via Conte A. Pepoli: n. 25 posti auto per i residenti e n. 10 per i proprietari di immobili non residenti;
 - Slargo Dott. Cusenza: n. 6 posti auto per i proprietari di immobili non residenti;
 - Via Dott. Cusenza: n. 10 posti auto per i residenti;
 - Via N. Nasi, da Via Dott. Cusenza a Via San Giovanni: n. 8 posti auto per i residenti;
 - Via Nunzio Nasi, da via Piscina Apollinis a Piazza Carmine; n. 16 posti per i proprietari di immobili non residenti (n. 10 lungo la strada e n. 6 nello slargo antistante l'ex Villaggio Turistico);
 - Piazza Carmine: n.13 posti auto per i residenti;
 - Via Rabatà: n. 30 posti auto per i residenti.
4. La sosta è inoltre riservata, senza limitazioni orarie, alle seguenti tipologie di utenti/servizi, negli spazi di seguito elencati:
- Piazzale Porta Trapani, davanti la postazione: n. 4 posti per la **Polizia Municipale e Ausiliari del Traffico**;
 - Via N. Nasi, davanti garage comunale: n. 2 posti per veicoli di servizio dell'**Amministrazione comunale**;
 - Via Conte A. Pepoli, di fronte caserma: n. 2 posti per veicoli dell'**Aeronautica Militare**;
 - Via Conte A. Pepoli, davanti caserma: n. 2 posti per veicoli dell'**ENAV-SKY**;
 - Viale Conte Pepoli, slargo antistante Balio: n. 1 posti per vetture del **Servizio Pronto Soccorso 118**;
 - Viale Conte Pepoli, slargo antistante Balio: n. 1 posti per **mezzi della Protezione Civile**;
 - Via Dott. Cusenza: n. 4 posti per veicoli dei militari dell'**Arma dei Carabinieri**;
 - Via Spatrisano: n.2 posti ai veicoli della **Protezione Civile**;
 - Via Sales: n. 1 posti riservati alla **Guardia Medica**;
 - Via Dott. Cusenza, altezza Slargo: n. 2 posti riservati a vetture a servizio del **Centro Ettore Maiorana**;
 - Piazzetta Grammatico lato est: n. 2 posti per veicoli **N.C.C.**;
 - Viale delle Pinete, altezza Funivia: n. 2 posti **Taxi**;
 - Via Dott. Cusenza, Viale Conte Pepoli nello slargo antistante Balio, Piazzetta Grammatico: n. 3 posti riservati a **donne incinte e genitori con bambini fino a 2 anni** (stalli “rosa”);
5. La sosta è infine riservata, senza limitazioni orarie, per i veicoli di servizio di albergatori, ristoratori, pubblici esercizi, ecc. negli spazi di seguito elencati:
- Slargo di via S. Alberto dei Bianchi: n.1 posto;
 - Via Vittorio Emanuele, lato angolo Via Generale Salerno: n.1 posto;
 - Piazza Vincenzo Adragna: n. 2 posti;
 - Via San Domenico: n. 1 posto;
 - Via San Cataldo: n. 1 posto;
 - Via Dott. Vultaggio: n. 1 posto;
 - Piazzetta Grammatico lato est; n. 1 posto;
 - Via Rabatà, tra i civici 11 e13: n. 1 posto;
 - Via Apolline: n. 1 posto;
 - Via Deserta intersezione via Nunzio Nasi: n. 1 posto;
 - Via Dott. Cusenza, pressi intersezione con la via Roma: n. 1 posto;
 - Via Roma, sotto Piazzetta San Giuliano: n. 1 posto;
6. Il transito dei veicoli è vietato:
- A tutti i veicoli nelle vie S. Filippo, Anchise, Deserta, Vico Balio, Vicolo di Via P. Gervasi, Viale del Castello di Venere, prolungamento Via Roma (accesso al Balio);



COMUNE DI ERICE

- Piazza Madrice;
- Vicolo Toscano;
- Ai veicoli aventi un peso a pieno carico superiore a 3.5t nelle Z.T.L., fatta eccezione per le emergenze relative all'approvvigionamento idrico;
- Agli autocaravan, caravan e pullman ad iniziare dalla postazione comunale della Polizia Municipale sita nel Piazzale P.ta Trapani e per tutto il Viale Conte Pepoli, ad eccezione dei bus di linea nei mesi invernali.

7. Il **senso unico di marcia** è istituito nelle seguenti vie e piazze:

- Piazzetta Grammatico, dal Viale delle Pinete al Viale Conte Agostino Pepoli, da ovest ad est;
- Piazzetta Grammatico, dal Viale Conte Agostino Pepoli a Via Vittorio Emanuele, da sud a nord;
- Viale Conte Pepoli (dall'1 gennaio al 14 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre doppio senso di circolazione esclusivamente per l'autobus di linea e per lo scuolabus),
- Via Vincenzo Badalucco;
- Via Gervasi;
- Via Dottor Cusenza;
- Via Nunzio Nasi;
- Viale del Carmine, già Viale delle Pinete (dal 15 giugno al 15 settembre);
- Via Rabatà da nord-est a sud-ovest;
- Via N. Toscano da sud a nord;
- Via V. Carvini da sud-ovest a nord-est;
- Via Dottor Vultaggio da sud a nord;
- Via Apolline da ovest a est;
- Via S. Cataldo da est a ovest;
- Via dei Mestieri da ovest a est;
- Via Roma da ovest ad est;
- Via Albertina degli Abati da ovest ad est;
- Via Gen. Salerno da ovest ad est;
- Via S. Francesco (tratto tra Via Pepoli e Via Leone) da est a ovest;
- Via S. Francesco (tratto tra via Pepoli e Via Gervasi) da ovest a est;
- Via Pilazza da est a ovest;
- Via Leone da nord a sud;
- Via V. Emanuele (tratto tra Piazza della Loggia e Largo S. Alberto dei Bianchi e tratto tra Largo S. Alberto dei Bianchi e Porta Trapani) da nord-est a sud-ovest;
- Via Gennaro Esposito, già via Milana, da est a ovest (tratto tra Via Pilazza e Piazzetta Grammatico);
- Via Garibaldi da nord-est a sud-ovest;
- Via Guarrasi da est a ovest;
- Piazza della Loggia da nord-est a sud-ovest;
- Via G. Fontana da nord-est a sud-ovest;
- Via Cordici da est a ovest;
- Via P. M. Castronovo da est a ovest;
- Via Notar Salerno da nord a sud;
- Via G. F. Guarnotti da Piazza S. Giuliano a Piazza S. Domenico;
- Via Palma da sud a nord-est;
- Via S. Carlo da sud a nord-est;
- Via Cristoforo Butera da nord-est a sud-ovest;
- Via S. Domenico nella direzione da P.zza S. Domenico a Via Apolline.

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 157, c. 2, del CdS, è istituito il **divieto di sosta con rimozione 0-24**:

- Piazzetta Grammatico, davanti la postazione comunale della Polizia Municipale;
- Viale delle Pinete ambo i lati;
- Viale Senatore Simone Gatto - Strada Regionale Immacolatella Erice ambo i lati, sino all'intersezione col Viale Generale Paolo La Ricca (già Viale Porta Spada);



COMUNE DI ERICE

- Via S. Francesco ambo i lati, da via Badalucco a via Gervasi;
- Via Gervasi ambo i lati;
- Via Roma, fino a m 10 prima della scalinata di accesso alla Piazza San Giuliano;
- Via Dottor Cusenza lato ovest;
- Via S. Giovanni lato ovest;
- Via Nunzio Nasi lato sinistro fino a Via dei Mestieri e lato destro da Via dei Mestieri a Porta Carmine;
- Via Apolline fino a Via dei Mestieri;
- Viale del Carmine (già Viale delle Pinete) lato destro, ad esclusione dello slargo di ingresso ai campi da tennis;
- Slargo sterrato sito lungo Viale Porta Spada in prossimità della omonima Porta;
- Piazza della Loggia;
- Piazza San Domenico;
- Piazza Madrice;
- Via Guarnotti;
- Via Vittorio Emanuele ambo i lati;
- Via Spatrisano (direzione Porta Spada) ambo i lati, ad eccezione delle pertinenze delle case popolari, ove è consentito la sosta agli stessi residenti, e ai mezzi della protezione civile.

9. Modalità di rilascio dei “Pass” per l’accesso alle Z.T.L.

Le categorie aventi diritto al rilascio del “PASS” per l’accesso alle Z.T.L. sono le seguenti:

- a. residenti;
- b. proprietari di immobili non residenti;
- c. operatori economici e/o commerciali;
- d. fornitori;
- e. artigiani;
- f. titolari di strutture ricettive;
- g. villeggianti.

Il “Pass” ha durata quinquennale per le categorie da **a.** a **f.**, annuale per la categoria **g.**

Ai residenti possessori di più vetture verrà rilasciato un “Pass” valido per il transito nelle Z.T.L. e la sosta nelle aree consentite, nonché un “Pass” per il solo transito per le altre vetture appartenenti al nucleo familiare. Ai titolari di strutture ricettive verrà rilasciato un solo “Pass” per i veicoli aziendali. Alle altre categorie verrà rilasciato un solo “Pass” a nucleo familiare.

Le categorie aventi diritto al rilascio del “Pass” per l’accesso alle Z.T.L. dovranno farne richiesta in bollo, utilizzando l’apposito modulo disponibile sullo Sportello Polifunzionale del Comune di Erice, ovvero presso il Comando della Polizia Municipale. Il costo del “Pass” è fissato in € 5,00, così come disposto con la Deliberazione n. 115 del 28.5.2024, necessari a coprire le spese di produzione, stampa e plastificazione, nonché di istruttoria della pratica.

I “Pass” verranno rilasciati dal Comando della Polizia Municipale, presso la sede di quest’ultimo, ovvero presso la sede del Palazzo Municipale, sito in Piazza della Loggia.

Tutti i Pass e le autorizzazioni rilasciate agli aventi diritto in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 12.7.2024 perderanno la loro validità al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio (cambio residenza, vendita dell’immobile, cessazione attività, etc). Esse saranno inoltre soggette al ritiro immediato, da parte del personale preposto al servizio di controllo, nel caso si riscontrassero usi diversi da quelli per i quali sono state rilasciate ovvero nel caso in cui risultassero contraffatte.

I “Pass” rilasciati prima dell’1.6.2024 non sono più validi.

Tutte le autorizzazioni non sono valide dalle ore 14,00 dell’ultimo mercoledì di Agosto (Festa del Santo Patrono – Madonna di Custonaci) e fino alle ore 3,00 del giovedì successivo, nonché in occasione di tutte le manifestazioni/eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale nelle Z.T.L.

La regolamentazione della circolazione nonché dei sensi di marcia e quant’altro si riterrà utile secondo le indicazioni dell’Amministrazione verrà disciplinata da apposite Ordinanze Dirigenziali;

10. Pass temporanei/autorizzazioni per l’accesso alle Z.T.L.



COMUNE DI ERICE

Per manifestazioni, matrimoni, riprese cinematografiche, televisive etc., di cui al punto **5 lett. h)**, verrà rilasciato un adeguato numero di **pass temporanei** o semplici **autorizzazioni**, sempre a carattere temporaneo, su espressa direttiva o nulla osta dell'Amministrazione Comunale, che avrà cura di informare il Comando della Polizia Municipale, cui spetta sempre il compito di rilasciare le predette autorizzazioni.

Le **autorizzazioni**, sempre a carattere temporaneo, di cui al punto **5 lett. g)** ovvero per qualunque altra esigenza contingente, verranno rilasciate direttamente dal Comando della Polizia Municipale, previa valutazione dell'effettiva condizione di necessità.

DISPONE

- Ogni precedente Ordinanza, sia Sindacale che Dirigenziale, relativa alla disciplina della circolazione e sosta in Erice Capoluogo, ad eccezione delle aree in concessione per il Servizio di Gestione e Vigilanza dei parcheggi a pagamento regolamentati e non custoditi nel comune di Erice, nonché ogni altra Ordinanza contenente disposizioni in contrasto con la presente, è abrogata;
- La presente Ordinanza, **immediatamente esecutiva**, venga notificata al pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali e sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;
- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, siano incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza;
- La collocazione della apposita segnaletica stradale è demandata al Settore IX.

AVVERTE

I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285).

INFORMA

Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 gg dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

NO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL T.U.O.E.L.

Documenti allegati SI [] NO [x]

Tabella dell'Elenco degli eventuali Documenti Allegati

--

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dr. Giacomo Ippolito



COMUNE DI ERICE

	Il Responsabile del Settore IX
	GIACOMO IPPOLITO / ArubaPEC S.p.A.